

## Capitolo 7° - FACTORING

### *Sommario*

Nozione	Art.	1
Forma del contratto	"	2
Durata del contratto	"	3
Obblighi del fornitore – cedente	"	4
Prestazioni del factor	"	5
Notifica di cessione del credito	"	6
Cessioni di credito non notificate	"	7
Approvazione dei crediti ceduti	"	8
Revoca dell'approvazione	"	9
Conti periodici	"	10

## Capitolo 7° - FACTORING

### **Art. 1 - Nozione.**

Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori, ceduti ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

### **Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

### **Art. 3 - Durata del contratto.**

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto a tempo indeterminato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

### **Art. 4 - Obblighi del fornitore – cedente.**

Il fornitore – cedente deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore – ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili. E' altresì tenuto, nei confronti del cessionario a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
- c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori – ceduti;
- d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore – ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore – ceduto.

Il fornitore – cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore – ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo col cessionario.

**Art. 5 - Prestazioni del factor.**

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore – cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art. 8, il rischio di insolvenza del debitore – ceduto accreditando al fornitore – cedente il relativo importo, entro 150 – 210 giorni dalla data della scadenza.

**Art. 6 - Notifica di cessione del credito.**

Il fornitore – cedente o il cessionario, comunica al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

**Art. 7 - Cessioni di credito non notificate.**

Qualora il fornitore – cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore – ceduto, il fornitore – cedente può incassare i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

**Art. 8 - Approvazione dei crediti ceduti.**

Il cedente garantisce la solvibilità del debitore – ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal fornitore – cedente e controfirmata dal cessionario stesso. L'approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, entro un livello predeterminato anche con carattere di rotatività, in relazione ad ogni debitore – ceduto.

**Art. 9 - Revoca dell'approvazione.**

Il cessionario può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore – cedente ne venga a conoscere prima che abbia seguito la fornitura.

**Art. 10 - Conti periodici.**

Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore – cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore – cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.